

TI_GERICHTE 14.2021.1 vom 24. November 2008

TI Tribunale d'appello, 2008-11-24, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2021.1_d20081124

FR: TI_GERICHTE 14.2021.1 du 24 novembre 2008

IT: TI_GERICHTE 14.2021.1 del 24 novembre 2008

Regeste

Rigetto definitivo dell'opposizione. Decisione di condanna al pagamento di un contributo di mantenimento a favore della figlia. Prescrizione. Rettifica della decisione impugnata

Erwägungen

E. 3

Nella decisione impugnata, il Pretore ha limitato il rigetto dell'opposizione a fr. 28'053.– (a fronte dei fr. 111'810.90 richiesti) ritenendo il credito alimentare posto in esecuzione, da un lato, esigibile per quanto concerne le mensilità del periodo dal 18 agosto 2005 al 24 novembre 2008, valendo per esse il termine di prescrizione decennale (dell'art. 137 cpv. 2 CO) validamente interrotto una prima volta dall' "udienza" del 12 giugno 2013 presso l'ARP n. 3 e una seconda dall'inoltro del precetto esecutivo, il 15 giugno 2018, e dall'altro prescritto per quanto attiene alle mensilità del (successivo) periodo dal 25 novembre 2008 al 28 marzo 2009, in quanto assoggettato a un termine di prescrizione quinquennale, che non è più stato interrotto dopo l'incontro presso l'ARP n. 3, davanti alla quale la procedura non risulta più essere pendente, sicché era da considerare decorso al momento dell'invio del precetto esecutivo. Circa le mensilità successive al 28 marzo 2009 (giorno in cui CO 1 è divenuta maggiorenne), il Pretore ha considerato il credito inesistente, perché nulla permetteva di concludere quando fosse terminata la formazione. Il primo giudice ha infine esteso il rigetto agli interessi di mora del 5% dal 15 giugno 2018, data del precetto esecutivo (e non dal 5 agosto 2005 menzionato in quell'atto) poiché l'istante non ha specificato alcunché al riguardo.

E. 4

Nel reclamo RE 1 chiede dapprima l'annullamento della decisione impugnata facendo valere che la figlia non è stata validamente rappresentata in prima istanza dal suo patrocinatore, siccome è sottoposta a curatela con limitazione dell'esercizio dei diritti civili, segnatamente per quanto attiene alla stipulazione di contratti, e il mandato da lei concluso con il suo legale non è stato approvato dall'ARP. Il reclamante invoca poi l'inapplicabilità dell'art. 137 cpv. 2 CO alle mensilità maturate dal 18 agosto 2005 al 24 novembre 2008, sostenendo che il termine di prescrizione applicabile è invece quello quinquennale previsto all'art. 128 n. 1 CO. Egli rimprovera quindi al Pretore di aver considerato a torto l'incontro presso l'ARP n. 3 quale atto interruttivo della prescrizione giusta l'art. 135 n. 2 CO. Per questi motivi, egli conclude, l'intero credito alimentare è prescritto e l'istanza di rigetto dev'essere respinta integralmente.

E. 5

Il 29 gennaio 2021 CO 1 ha prodotto entro il termine assegnatole la decisione 22 gennaio 2021 dell'Autorità regionale di protezione (ARP) n. 6 che l'autorizza la curatrice a stare in

causa nei procedimenti d'incasso delle pretese alimentari della pupilla avverso RE 1 e ratifica gli atti processuali compiuti dall'avv. PA 2 in tale ambito. Il reclamante non ha presentato osservazioni al riguardo. La sua contestazione (iniziale) deve quindi ritenersi infondata. Nulla osta perciò a entrare senza indugio nel merito del reclamo.

E. 6

In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d'ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell'opposizione (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1). Nella fattispecie non è contestato, ed è del resto evidente, che la decisione 24 novembre 2008 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6 (doc. 2), costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell'opposizione, trattandosi di decisione giudiziaria esecutiva (oltre che passata in giudicato) secondo l'art. 80 cpv. 1 LEF.

E. 7

In virtù dell'art. 81 cpv. 1 LEF l'escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in sede di rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III 320 consid. 2.5; sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2). Sono ammissibili solo le eccezioni esplicitamente sollevate e dimostrate con documenti assolutamente chiari e univoci ("mit völlig eindeutigen Urkunden" , cfr. DTF 115 III 100; sentenza della CEF 14.2004.101 del 27 gennaio 2005, consid. 5, con rimandi). A differenza di quanto vale per il rigetto provvisorio (art. 82 cpv. 2 LEF), non è sufficiente rendere l'estinzione del credito semplicemente verosimile. La presunzione che il debito esiste risultante dal titolo di rigetto definitivo (art. 81 cpv. 1 LEF) può essere rovesciata soltanto con la prova rigorosa del contrario, da addurre con documenti come nell'azione in annullamento o sospensione dell'esecuzione a norma dell'art. 85 LEF (sentenza del Tribunale federale 5A_529/2016 del 14 novembre 2017 consid. 2). Non spetta al giudice, d'altronde, statuire su questioni giuridiche delicate o per la cui soluzione il potere d'apprezzamento gioca un ruolo importante (ad esempio se è invocato un abuso di diritto o una violazione delle regole della buona fede), la decisione in merito essendo riservata al giudice del merito (DTF 136 III 624 consid. 4.2.3 con rinvio).

E. 7.1

Nel caso concreto, il reclamante contesta anzitutto che le mensilità dal 18 agosto 2005 al 24 novembre 2008 siano sottoposte al termine di prescrizione decennale dell'art. 137 cpv. 2 CO applicato dal Pretore, sostenendo che la norma riguarda solo crediti già esigibili al momento dell'emissione della sentenza, ciò che non sarebbe il caso delle pretese in questione, in quanto è proprio la sentenza del 24 novembre 2008 che ne ha accertato per la prima volta l'esistenza. La decisione impugnata giunge invece al risultato paradossale che le pretese successive al 24 novembre 2008 sono prescritte mentre quelle anteriori, sebbene più vecchie, non lo sarebbero. Il reclamante conclude pertanto per la prescrizione anche delle mensilità maturate tra il 18 agosto 2005 e il 24 novembre 2008 siccome il termine di prescrizione quinquennale stabilito dall'art. 128 n. 1 CO era trascorso al momento della presentazione della domanda d'esecuzione.

E. 7.2

Al contrario di quel che potrebbe far pensare il tenore letterale dell'art. 137 cpv. 2 CO (“Ove il credito sia riconosciuto mediante il rilascio di un titolo o sia stabilito con sentenza del giudice, il nuovo termine di prescrizione è sempre di dieci anni”), solo i crediti che erano già esigibili prima del riconoscimento o dell'accertamento vedono il loro termine di prescrizione prorogato di dieci anni (sentenza del Tribunale federale 5C.171/2000 del 6 ottobre 2000, consid. 6/a e ad es. Pichonnaz in: Commentaire romand, Code des obligations I, 2 a ed. 2012, n. 8 ad art. 137 CO; Däppen, in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7 a ed. 2020 n. 5 ad art. 137 CO; Wildhaber / Dede in: Berner Kommentar, Die Verjährung – Art. 127-142 OR, 2021, n. 32 ad art. 137 CO; Berti in: Zürcher Kommentar, Vol. V/1h, 2002, n. 27 ad art. 137 CO). Il termine di prescrizione non inizia infatti a decorrere prima che il credito sia esigibile (art. 130 cpv. 1 CO). Per quanto riguarda in particolare i contributi di mantenimento, l'art. 137 cpv. 2 CO non si applica a quelli che non erano già esigibili al momento in cui sono stati accertati con decisione giudiziaria, ovvero ai crediti per il mantenimento futuro; al loro riguardo vale il termine di prescrizione quinquennale dell'art. 128 n. 1 CO (v. gli autori appena citati, in particolare Pichonnaz, op. cit., n. 4a ad art. 137).

E. 7.3

Nel caso specifico, il reclamante ha quindi ragione sull'interpretazione dell'art. 137 cpv. 2 CO, ma non sulla sua applicazione al caso concreto. Egli pare considerare che i crediti di mantenimento della figlia sono sorti e sono diventati esigibili solo al momento dell'emanazione della sentenza del 24 novembre 2008. Confonde però esigibilità e accertamento giudiziario delle pretese – che contrariamente a quanto egli pare reputare può aver luogo solo una volta, stante la regiudicata delle decisioni di merito. L'obbligo dei genitori di mantenimento del figlio esiste – ed è esigibile – sin dalla sua nascita fino almeno alla sua maggior età (implicitamente art. 276 e 277 CC; Meier/Stettler, droit de la filiation, 5 a ed. 2014, n. 1055-1056). Si tratta infatti di un effetto legale del rapporto di filiazione (Hegnauer in: Berner Kommentar, vol. II/2/2/2, 1997, n. 45 ad art. 276 CC), che dà luogo a debiti non quantificati né quantificabili in anticipo (Hegnauer, op. cit., n. 60 ad art. 276), motivo per cui devono essere specificati mediante convenzione o giudizio. Certo, secondo l'art. 279 cpv. 1 CC il figlio non può chiedere per via di azione contro i genitori i contributi di mantenimento per il periodo anteriore all'anno precedente l'avvio dell'azione, per motivi di praticità (in praeteritum non vivitur, DTF 115 II 204 consid. 4/a). Nondimeno le pretese sorgono man mano che si verificano le necessità di sostentamento del figlio e sono esigibili a prescindere dall'inoltro di un'azione giudiziaria (cfr. Hegnauer, op. cit., n. 48 ad art. 279/280, che parla di mantenimento ancora dovuto). Il genitore che versa volontariamente alimenti al figlio non paga un indebito. L'incentivazione di accordi stragiudiziali è del resto la ratio della retroattività di un anno stabilita all'art. 278 cpv. 1 CC (DTF 115 II 204 già citata). Il diritto agli alimenti non nasce quindi con la decisione o la convenzione, ma essa ne accerta l'esistenza e l'esigibilità, se del caso con effetto retroattivo (Hegnauer, op. cit., n. 112 e 118 ad art. 285). È quello che ha fatto il Pretore nel dispositivo n. 2 della decisione del 24 novembre 2008 (doc. 2), precisando che le pretese accertate – la prima per parte dell'agosto del 2005 – sono esigibili entro il 5 di ogni mese.

E. 7.4

Ne segue che i crediti maturati dal 5 agosto 2005 al 5 novembre 2008 erano esigibili al momento dell'emanazione della sentenza appena citata, di modo che, come giustamente deciso dal Pretore, per essi un nuovo termine di prescrizione di dieci anni è iniziato a

decorrere a norma dell'art. 137 cpv. 2 CO, a dire il vero non da quel momento, bensì da quando la figlia ha raggiunto la maggior età, ovvero dal 28 marzo 2009 (art. 134 cpv. 1 n. 1 CO) . Il termine è poi stato interrotto prima della sua scadenza del 28 marzo 2019 dall'inizio della domanda d'esecuzione, dapprima al più tardi il 23 luglio 2018 quando il precetto esecutivo è stato emesso (doc. C) e poi dall'istanza di rigetto (art. 135 n. 2 CO; Pichonnaz , op. cit., n. 9 ad art. 138), ed è quindi destinato a decorrere ancora per almeno altri dieci anni (art. 135 n. 2 e 137 cpv. 1 CO), fatte salve eventuali future interruzioni determinate a atti esecutivi o giudiziari successivi alla conclusione della procedura di rigetto (art. 138 cpv. 1 e 2 CO). Tale risultato non ha nulla di paradossale perché ogni credito ha la propria prescrizione, la quale ha pure un suo proprio decorso, di modo che è possibile che un credito più recente si prescriva prima di uno più vecchio. La decisione impugnata resiste pertanto alla critica, senza necessità di verificare se l'udienza presso l'ARP 3 del 12 giugno 2013 abbia a sua volta interrotto il termine di prescrizione.

E. 8

Nelle osservazioni al reclamo CO 1 si duole di un errore del Pretore nel calcolo della somma per cui ha rigettato l'opposizione, sostenendo che sia di fr. 49'199.– anziché di fr. 28'053 e chiede a questa Camera di rettificarla d'ufficio, respingendo per il resto il reclamo.

E. 8.1

La domanda di rettifica del dispositivo di una decisione viziata da un errore di calcolo va indirizzata in linea di massima al giudice che l'ha emanata (art. 334 cpv. 1 CPC), anche perché soltanto lui è in misura di fornire un'interpretazione autentica della decisione (DTF 143 III 519 consid. 6.2; tra altri: Trezzini in: Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2 a ed. 2017, n. 14 ad art. 334 CPC). In presenza di un evidente errore di scrittura o di calcolo, per economia processuale è però anche possibile per le giurisdizioni superiori intervenire d'ufficio (sentenze del Tribunale federale 5A_111/2007 dell'8 gennaio 2008 consid. 5.2 e della CEF 14.2014.104 del 24 settembre 2014 consid. 1.4).

E. 8.2

Nel caso in esame, già nella motivazione (a pag. 3) il Pretore ha indicato in fr. 28'053.– la somma degli alimenti maturati tra il 18 agosto 2005 e il 24 novembre 2008, per poi rigettare l'opposizione in via provvisoria a concorrenza del medesimo importo. Non ha indicato il calcolo da lui effettuato. È tuttavia chiara la sua volontà di concedere il rigetto per le mensilità del periodo in questione calcolate secondo le indicazioni della sentenza del 24 novembre 2008 (doc. 2). Il suo calcolo si rivela però errato poiché la somma delle mensilità non ammonta a fr. 28'053.–, bensì a fr. 49'199.– arrotondati, secondo il seguente computo: § dal 18 agosto al 31 dicembre 2005: 4 mesi e 14 g. a fr. 1'191.–/mese = $(4 + 14/31) \times 1'191 =$ fr. 5'301.85 § dal 1° gennaio al 31 maggio 2006: 5 mesi a fr. 1'298.–/mese = $5 \times 1'298 =$ fr. 6'490.— § dal 1° giugno al 31 dicembre 2006: 7 mesi a fr. 1'262.–/mese = $7 \times 1'262 =$ fr. 8'834.— § dal 1° gennaio al 30 giugno 2007: 6 mesi a fr. 1'182.–/mese = $6 \times 1'182 =$ fr. 7'092.— § dal 1° luglio al 31 dicembre 2007: 6 mesi a fr. 1'242.–/mese = $6 \times 1'242 =$ fr. 7'452.— § dal 1° gennaio al 24 novembre 2008:

E. 10

Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 49'199.–, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per

questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo è respinto. 2. La domanda di rettifica del dispositivo n. 1 della sentenza impugnata è accolta e di conseguenza esso è così rettificato: 1. L'istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l'opposizione interposta al precetto esecutivo n. _____ dell'ufficio d'esecuzione di Lugano è rigettata in via definitiva per fr. 49'199.– oltre agli interessi del 5% dal 15 giugno 2018. 3. Le spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio, già anticipate da RE 1, sono poste a suo carico. Egli rifonderà a CO 1 fr. 1'500.– per ripetibili. 4. Notificazione a: – avv. PA 1, _____; – studio legale PA 2, _____, _____. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente _____ Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.